

**“REGOLAMENTO PER L’UTILIZZAZIONE DIRETTA E A DOMANDA DELLE
AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE”
(Approvato con Delibera di C.C. n.10 del 05/04/2005)**

Art.1

Le autovetture di proprietà comunale eventualmente adibite anche a trasporto scolastico, possono essere utilizzate per finalità diverse secondo le norme ed i criteri di cui ai successivi articoli.

Art.2

Rispetto ad una utilizzazione promiscua di autovetture di cui all’articolo precedente, restano prioritarie le esigenze dell’utenza scolastica del territorio.

Nel caso di utilizzazione promiscua, le autovetture comunali, ove necessario, dovranno essere adattate alle esigenze dei servizi ai quali sono adibite.

Art.3

Tutti le autovetture di proprietà del Comune possono essere utilizzati per una serie di servizi compatibili con quanto espresso negli articoli precedenti, come segue:

- Utilizzazione diretta
 - 1- Trasporto pubblico e contemporaneo di studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, lungo i tragitti di massima già quotidianamente effettuati per il solo trasporto scolastico in zone e/o orari non serviti da altri mezzi pubblici in attuazione della riorganizzazione del trasporto scolastico secondo i progetti integrati d’area (P.I.A.) previsti dalla Regione Toscana nel piano di indirizzo per il Diritto allo Studio
 - 2- Trasporto promiscuo di collegamento tra i centri abitati del comune con popolazione inferiore ai 500 abitanti ed individuati nella delibera di Consiglio Regionale n. 411 del 28.12.1996.
- Utilizzazione a domanda:
 - 1- trasporto di studenti dalla scuola primaria e secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, per gite o visite nonché per partecipazione a corsi scolastici di ogni ordine e grado, ad iniziative culturali e incontri vari
 - 2- trasporto di persone e bagagli nel territorio comunale o in località extra comunali fatti salvi gli adempimenti ed obblighi di legge ovvero derivanti dalla convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000
 - 3- ogni altro servizio richiesto e motivato nell’ambito del territorio comunale o in località extra comunali fatti salvi gli adempimenti ed obblighi di legge ovvero derivanti dalle convenzioni ex art. 30 del d. lgs. N. 267/2000

Art.4

A prescindere dai servizi di trasporto di persone e merci da attivare a domanda, l’Amministrazione comunale potrà garantire per ogni periodo dell’anno i servizi di trasporto promiscuo di persone e cose secondo le necessità che saranno individuate, eventualmente d’intesa con i comuni limitrofi.

Art.5

Le richieste dei servizi a domanda dovranno pervenire con congruo anticipo all'Amministrazione Comunale in modo da consentire il tempestivo rilascio della necessaria autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale stabilisce modalità, tragitti, orari e tariffe.

Art.6

Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, pur in possesso di mezzi propri da gestire direttamente, potrà gestire i servizi di trasporto mediante cessione in uso dei propri mezzi a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art.7

Qualora il servizio di trasporto venga effettuato secondo le modalità di cui all'articolo precedente, il gestore dovrà attenersi alle direttive che saranno impartite dall'Amministrazione Comunale per quanto concerne le modalità di svolgimento, i percorsi, gli orari e le tariffe.

Al gestore faranno carico le spese di ordinaria manutenzione degli automezzi.